

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

76.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

INDICE

	PAG.	PAG.
Modifica nella composizione della Commissione:		
PRESIDENTE	1024	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee (<i>Approvato dal Senato</i>) (1839)	1024	FELISETTI e GRANATI CARUSO: Modifica dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, e dell'articolo unico, quarto comma, della legge 3 giugno 1980, n. 239, concernenti provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia relativamente alle vacanze nelle carriere di concetto (2406)
PRESIDENTE	1024, 1026, 1027, 1028	1030
CARTA GIANUARIO, <i>Relatore</i>	1024, 1025 1026, 1028	1030, 1031, 1032
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1028	1031
GITTI TARCISIO	1028	1032
ONORATO PIERLUIGI	1027	1032
RICCI RAIMONDO	1026, 1027	1031
RIZZO ALDO	1028	1031, 1032
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Votazione segreta:
Aumento del ruolo organico dei segretari giudiziari (qualifica funzionale 6 ^a) (<i>Approvato dal Senato</i>) (3041);		PRESIDENTE
		1033

La seduta comincia alle 10,45.

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Modifica nella composizione della Commissione.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che il Presidente del gruppo democratico cristiano ha comunicato che il deputato Publio Fiori entra a far parte della nostra Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee (Approvato dal Senato) (1839).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 giugno 1980.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole; analogamente si è espressa la I Commissione osservando:

« 1) che non sembra ammissibile la norma di cui all'articolo 5 relativa alle incompatibilità, tenuto conto che le stesse non possono essere riferite alla legislazione italiana bensì a quella del paese di appartenenza del professionista;

2) che sembra inopportuno l'obbligo imposto dall'articolo 6 - lettera a) - al professionista straniero di comunicare la assunzione di ogni singolo incarico al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio in relazione alle prescrizioni dell'obbligo previste all'articolo 9;

3) che va chiarita la norma di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, non potendo evidentemente farsi carico al procuratore o avvocato di cittadinanza italiana della osservanza di impegni in nome e per conto del professionista straniero ».

Ricordo ai colleghi che, in una seduta precedente, è stata chiusa la discus-

sione sulle linee generali. Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

TITOLO I.

ESERCIZIO IN ITALIA, DA PARTE DEGLI AVVOCATI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI A TITOLO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI.

ART. 1.

(Qualifica professionale).

Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni:

avocat-advocaat (Belgio);

advokat (Danimarca);

rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);

avocat (Francia);

barrister - solicitor (Irlanda);

avocat - avoué (Lussemburgo);

advocaat (Paesi Bassi);

advocate - barrister - solicitor (Regno Unito).

GIANUARIO CARTA, *Relatore*. Desidero precisare che, trattandosi di convenzione estesa ai paesi della Comunità, la reciprocità nel rispetto della stessa è implicita.

PRESIDENTE. Si tratta di un sinallagma plurimo per cui, se non approviamo il disegno di legge, una normativa nel settore comune a tutti i paesi eu-

ropei, non può entrare in vigore. Ricordo ai colleghi che siamo gli ultimi a dover ancora compiere questo dovere e per questo motivo è in corso nei confronti dell'Italia il giudizio presso l'Alta Corte di giustizia dell'Aia; la prima udienza è fissata per il 6 febbraio prossimo.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo testo originario.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

(Prestazione di servizi professionali).

Le persone di cui all'articolo 1 sono ammesse all'esercizio delle attività professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneità e secondo le modalità stabilite dal presente titolo.

Per l'esercizio delle attività professionali di cui al comma precedente, non è consentito stabilire nel territorio della Repubblica uno studio né una sede principale o secondaria.

(È approvato).

ART. 3.

(Uso del titolo).

Gli avvocati indicati all'articolo 1 debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartengono ovvero dell'autorità giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti in detto Stato.

(È approvato).

ART. 4.

(Doveri).

Per l'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

(Incompatibilità).

Si estendono agli avvocati indicati all'articolo 1 le norme sull'incompatibilità previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n. 1949.

La disposizione di cui alla lettera b) del quarto comma del predetto articolo 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato corrispondente, nello Stato membro di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b).

GIANUARIO CARTA, *Relatore*. Mi lascia piuttosto perplesso la prima osservazione della Commissione affari costituzionali, secondo la quale « non sembra ammissibile la norma di cui all'articolo 5 relativa alle incompatibilità, tenuto conto che le stesse non possono essere riferite alla legislazione italiana,

bensi a quella del paese di appartenenza del professionista». Secondo tale osservazione, insomma, un impiegato dell'ambasciata di Bonn non potrebbe esercitare in Italia la professione di avvocato.

RAIMONDO RICCI. Non credo che la osservazione della Commissione affari costituzionali sia fondata perché, ove lo fosse, non avremmo neanche potuto approvare l'articolo 4 il quale stabilisce l'obbligo dell'osservanza di una serie di doveri propri della regolamentazione della professione di avvocato nello Stato italiano. Che un avvocato straniero, che intenda venire ad esercitare in Italia, debba rispettare le norme di incompatibilità mi sembra evidente. Piuttosto mi pare che problemi potrebbero sorgere sul secondo comma dell'articolo 5, non certo sul primo.

Se il relatore ci potesse fornire un chiarimento sulla disposizione richiamata, forse i nostri dubbi potrebbero essere fugati.

GIANUARIO CARTA, *Relatore*. La lettera b) dell'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 recita: « Gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nello elenco speciale annesso all'albo ».

RAIMONDO RICCI. Questo vuol dire che, ad esempio, chi svolge l'attività di avvocato dell'INPS, in un altro paese è soggetto alle medesime ragioni di incompatibilità che la nostra legge prescrive, in questo caso, per l'attività forense. Con questo chiarimento, sono d'accordo sulla portata dell'articolo in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

(Prestazioni giudiziali).

Nell'esercizio delle attività relative alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle seguenti condizioni:

a) l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorità adita nonché al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio;

b) le prestazioni connesse con l'incarico debbono essere svolte di concerto con un avvocato o procuratore iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorità adita;

c) l'avvocato od il procuratore di cui alla precedente lettera b) assicura i rapporti con l'autorità adita e si impegna, nei confronti della medesima e nello svolgimento delle prestazioni professionali considerate, all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti.

GIANUARIO CARTA, *Relatore*. La I Commissione affari costituzionali osserva che sembra inopportuno l'obbligo imposto dall'articolo 6 - lettera a) - al professionista straniero di comunicare l'assunzione di ogni singolo incarico al Presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio, in relazione alle prescrizioni dell'obbligo previste dall'articolo 9.

Nel parere della Commissione affari costituzionali si osserva inoltre che va chiarita la norma di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, non potendo evidentemente farsi carico al procuratore o avvocato di cittadinanza italiana della osservanza di impegni in nome e per conto del professionista straniero.

RAIMONDO RICCI. C'è la garanzia dell'avvocato con il quale, di concerto, viene esercitata l'attività; tuttavia ci deve essere un controllo, da parte degli ordini che organizzano la professione in Italia, della effettiva sussistenza dei requisiti e dell'assenza di incompatibilità.

D'altra parte la disposizione di cui alla lettera a) dell'articolo 6 è strettamente correlata a tutto il contenuto dell'articolo 9 e stabilisce gli obblighi e i contenuti della comunicazione.

PRESIDENTE. La filosofia del provvedimento non è quella di liberalizzare la professione nei vari stati aderenti a questo accordo, bensì riconoscere al professionista di un altro Stato la possibilità di appoggiarsi ad uno studio italiano per la prestazione della propria attività: identica possibilità dovrebbe essere riconosciuta al professionista italiano, su basi di reciprocità.

È chiaro, pertanto, che vi sia anche un'assunzione in solido di responsabilità, da parte dell'avvocato italiano.

PIERLUIGI ONORATO. Mi sembra che la norma costituisca appunto un invito a prestare maggiore attenzione all'assunzione di responsabilità. Ritengo, infatti, che l'avvocato italiano non debba assumere una funzione disciplinare, bensì una funzione di garanzia.

Il problema è se l'avvocato italiano debba assumersi la responsabilità anche per il comportamento altrui. Inoltre, in caso di inosservanza delle norme vigenti da parte dell'avvocato straniero quali sarebbero le conseguenze?

RAIMONDO RICCI. Il collega Onorato ha fatto una considerazione giusta. Se si dice che l'avvocato o il procuratore italiano, al quale ci si deve appoggiare ai sensi della norma precedente, deve assicurare i rapporti con l'autorità adita, non ho il minimo dubbio che il tramite ci debba essere. Tuttavia, impegnarlo all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti, se tale osservanza riguarda la sua attività risulta inu-

tile perché già esistono gli obblighi derivanti dall'ordinamento professionale, mentre se riguarda l'assunzione di responsabilità per conto ed in nome dell'avvocato straniero la medesima disposizione risulta priva di contenuto specifico; infatti si dovrebbe stabilire in che modi si possa assumere una responsabilità del genere e quali conseguenze specifiche essa comporterebbe. Si tratterebbe, cioè, di una prescrizione priva di sanzione.

PIERLUIGI ONORATO. Dal momento che il successivo articolo 11 prevede una responsabilità disciplinare dell'avvocato straniero, questa parte dell'articolo - sulla quale la I Commissione ci ha chiesto di fare chiarezza - rappresenta una norma inutile: infatti, la responsabilità dell'avvocato straniero è, come ho detto, già fissata e quella dell'avvocato italiano è prevista dall'ordinamento professionale. Non ha, quindi, senso specificare che l'avvocato assume l'impegno all'osservanza dei doveri imposti.

PRESIDENTE. Il passo citato dell'articolo 6 vuole soltanto specificare che lo avvocato assume un impegno in solido rispetto all'incarico. In altri termini, si vuole stabilire che l'avvocato straniero ha il dovere di mettere al corrente l'autorità adita ed il presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio.

RAIMONDO RICCI. Dal momento che con l'articolo 11 si stabilisce l'obbligo dell'osservanza dei doveri di cui al titolo I del disegno di legge medesimo, quanto previsto dall'articolo 6 è solo un pleonasma. Presento, pertanto, un emendamento volto alla sua eliminazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raimondo Ricci, Pierluigi Onorato e Aldo Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, lettera c), sopprimere le parole da « e si impegna » fino alla fine del comma.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1982

GIANUARIO CARTA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ricci ed altri, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

(*Prestazioni stragiudiziali*).

Nello svolgimento delle prestazioni stragiudiziali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attività professionale e la dignità della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza ed il divieto di pubblicità.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

(*Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori*).

Gli avvocati indicati all'articolo 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nel-

la legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578, purché dimostrino di aver esercitato la professione per almeno otto anni ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità giurisdizionali corrispondenti.

ALDO RIZZO. L'articolo testé letto dal Presidente stabilisce che gli avvocati sono ammessi al patrocinio, purché dimostrino di aver esercitato la professione per almeno 8 anni. Mi chiedo come, nella pratica, debba avvenire una tale dimostrazione: è, pertanto, necessario chiarire questa locuzione il contenuto della disposizione.

TARCISIO GITTI. Si diventa avvocati dopo otto anni.

ALDO RIZZO. Si tratta di avvocati titolati a difendere nelle giurisdizioni superiori e sono chiamati a dimostrare di avere otto anni di attività professionale. Insisto nel chiedere come debbano provarlo.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Una richiesta di questo tipo è inserita sempre nelle leggi riguardanti le prestazioni di professionisti stranieri.

ALDO RIZZO. Visto che si tratta di una prassi, la soluzione potrebbe essere quella di richiedere la certificazione in ordine alla maturata anzianità allo Stato in cui il professionista risulta iscritto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 8 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 9 sino all'ultimo non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 9.

(Obbligo e contenuto della comunicazione).

Prima dell'inizio delle attività professionali nel territorio della Repubblica, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti ad inviare, direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività stessa deve essere svolta, apposita comunicazione in lingua italiana contenente:

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza o domicilio professionale;

2) titolo professionale posseduto ed organizzazione professionale cui sono iscritti ovvero autorità giurisdizionale presso la quale esercitano la professione a norma delle disposizioni vigenti nello Stato di provenienza;

3) recapito in Italia nel periodo di permanenza;

4) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità indicate al precedente articolo 5, e di non aver riportato sanzioni penali, amministrative o professionali che possano influire sull'esercizio della attività professionale;

5) eventuale appartenenza a società professionali;

6) per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa in giudizio, indicazione dell'avvocato o procuratore di cui alla lettera *b*) dell'articolo 6 nonché della durata prevista dell'attività da svolgere.

(È approvato).

ART. 10.

(Documentazione).

Ove lo ritenga opportuno, e comunque nel caso che le attività professionali da svolgere siano relative alla rappresentanza e difesa in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche, il presidente dell'ordine degli avvocati richiede all'avvocato che ha

trasmesso la comunicazione di cui all'articolo precedente idonea documentazione riguardante il possesso di uno dei titoli professionali indicati all'articolo 1 ed il legale esercizio nello Stato membro di provenienza delle attività in questione.

(È approvato).

ART. 11.

(Disciplina professionale).

Nell'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono soggetti, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del consiglio dell'ordine competente per territorio. Sono ad essi applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme vigenti.

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari, il consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie all'organizzazione professionale di appartenenza dell'interessato ovvero all'autorità giurisdizionale presso cui è ammesso a esercitare la professione.

Le decisioni adottate, in materia disciplinare, dai consigli dell'ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente e direttamente comunicate all'organizzazione o all'autorità di cui al comma precedente.

(È approvato).

ART. 12.

(Adempimenti dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense).

I consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono al Consiglio nazionale forense copia delle comunicazioni di cui all'articolo 9 e lo informano delle determinazioni adottate nei confronti degli avvocati indicati all'articolo 1.

Sia i consigli dell'ordine sia il Consiglio nazionale forense prendono nota, in

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1982

apposito registro, degli avvocati che svolgono attività professionale in applicazione della presente legge e delle decisioni adottate, in materia disciplinare, nei loro confronti.

(È approvato).

ART. 13.

(Tariffe).

Per le attività professionali svolte sono dovuti agli avvocati indicati all'articolo 1 gli onorari, i diritti e le indennità nella misura stabilita in materia giudiziale e stragiudiziale a norma del vigente ordinamento professionale.

(È approvato).

TITOLO II.

ESERCIZIO NEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DA PARTE DEGLI AVVOCATI ITALIANI, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI A TITOLO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI.

ART. 14.

(Adempimenti dei consigli dell'ordine degli avvocati).

I consigli dell'ordine degli avvocati rilasciano, su istanza degli avvocati iscritti all'albo che svolgono attività professionale negli altri Stati membri delle Comunità europee oppure su richiesta delle competenti autorità degli Stati predetti, attestati, certificazioni e notizie concernenti la posizione professionale degli interessati.

(È approvato).

ART. 15.

(Disciplina professionale).

I consigli dell'ordine degli avvocati, non appena vengano a conoscenza di abusi o mancanze o comunque di fatti non

conformi alla dignità ed al decoro professionale, commessi nell'esercizio dell'attività professionale in un altro Stato membro delle Comunità europee da avvocati iscritti nell'albo, iniziano d'ufficio - indipendentemente dai provvedimenti adottati dalle autorità di detto Stato - procedimento disciplinare con l'osservanza delle norme vigenti. L'esito del procedimento e le decisioni adottate sono comunicate direttamente alla competente autorità di detto Stato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento del ruolo organico dei segretari giudiziari (qualifica funzionale 6^a) (Approvato dal Senato) (3041) e della proposta di legge: Felisetti e Granati Caruso: Modifica dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, e dell'articolo unico, quarto comma, della legge 3 giugno 1980, n. 239, concernenti provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia relativamente alle vacanze nelle carriere di concetto (2406).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Aumento del ruolo organico dei segretari giudiziari (qualifica funzionale 6^a) », già approvato dal Senato nella seduta del 17 dicembre 1981 e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Felisetti e Granati Caruso: « Modifica dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, e dell'articolo unico, quarto comma, della legge 3 giugno 1980, n. 239, concernenti provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia relativamente alle vacanze nelle carriere di concetto.

Comunico che, in data odierna, la Commissione affari costituzionali ha espresso

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1982

parere favorevole con le seguenti osservazioni:

« 1) sembra assolutamente inopportuno che in un provvedimento urgente inteso a far fronte alle esigenze particolari della carenza nell'organico dei segretari giudiziari si faccia luogo all'introduzione di norme, quale quella di cui all'articolo 2, che hanno una valenza generale per tutti i concorsi da bandirsi per il periodo di due anni da parte del Ministero di grazia e giustizia e che, per altro, costituisce deroga ad una norma di carattere generale stabilita dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

2) che non appare conforme all'ordinamento generale ed a criteri di opportunità la norma di cui all'articolo 3 che, per altro, potrebbe costituire una discriminazione nei confronti di altro personale dipendente dallo stesso Ministero, che rimarrebbe soggetto ad obblighi del genere ».

Avendo esaurito la discussione sulle linee generali, possiamo passare all'esame degli articoli.

GIANUARIO CARTA, *Relatore*. Propongo di adottare come testo base il disegno di legge n. 3041.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il ruolo organico dei segretari giudiziari istituito con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è aumentato di 1.400 unità.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Per il periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non si applica ai concorsi per l'assunzione nei ruoli di personale del Ministero di grazia e giustizia la disposizione dell'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa alle modalità di assunzione mediante concorsi unici per tutte le amministrazioni.

ERSILIA SALVATO. Desidero soltanto ricordare che su questo articolo il gruppo comunista si è pronunciato favorevolmente già nel corso della discussione sulle linee generali, ritenendo che, in casi come questo, si debba puntare alla distrettualizzazione dei concorsi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 2 nel testo originario.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Per i segretari giudiziari assunti in servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, il vincolo quinquennale previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è ridotto a tre anni ai fini del trasferimento ad altri distretti. Costituirà titolo prevalente, nella prima applicazione della presente legge, l'aver compiuto il prescritto quinquennio di servizio effettivo.

L'onorevole Aldo Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo periodo.

ALDO RIZZO. Sono d'accordo sulla prima parte dell'articolo, perché ritengo opportuno ridurre a tre anni il periodo di

cinque anni attualmente previsto come vincolo ai fini di un eventuale trasferimento in altri distretti. Del resto, è nella discrezione della pubblica amministrazione, trascorso il periodo di tre anni, di trasferire il dipendente.

Non sono, invece, d'accordo sull'ultimo periodo dell'articolo, nel quale si chiarisce che costituirà titolo prevalente, nella fase di prima applicazione della legge, l'aver compiuto il prescritto quinquennio di servizio effettivo. Mi pare di vedere una contraddizione tra la prima e la seconda parte dell'articolo perché, se si ritengono sufficienti tre anni, non si capisce perché l'aver compiuto cinque anni di servizio effettivo debba costituire titolo prevalente, senza considerare che possono esservi motivi più validi — di salute o di famiglia — che possono giustificare un trasferimento. Per queste ragioni ritengo opportuna la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 3.

TARCISIO GITTI. Vorrei esprimere il mio parere contrario all'emendamento dell'onorevole Rizzo invitandolo, nel contempo, a ritirarlo. Infatti, chi ha maturato cinque anni di servizio effettivo — norma generale che vale per tutta la pubblica amministrazione — ha già acquisito un diritto al trasferimento, che magari non ha potuto ancora ottenere perché nessun posto si è reso libero. Nel momento in cui si deroga alla norma di carattere generale nel solo caso del Ministero di grazia e giustizia, tale deroga non può, comunque, andare a ledere gli interessi di coloro che hanno, a buon diritto, maturato una certa aspettativa.

ERSILIA SALVATO. Siamo contrari all'emendamento del collega Rizzo perché, rispetto a coloro che hanno già compiuto cinque anni di servizio, ed hanno subito disagi notevoli soprattutto per motivi familiari, la nuova immissione di personale in sede costituirebbe una grave discriminazione.

Rimarrebbe, in ogni caso, un problema di discriminazione nei confronti del personale di altri ministeri ed in propo-

sito, rendendomi conto tuttavia, che la questione non può essere risolta in questa sede, invito il Governo a svolgere un esame più approfondito delle esigenze dell'amministrazione della giustizia al fine di giungere ad una uniformità di trattamento.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo accolgo l'invito dell'onorevole Salvato per un esame globale della materia.

Per quanto riguarda l'emendamento Rizzo, ritengo che creerebbe una sperequazione grave tra coloro che hanno già svolto cinque anni di servizio e coloro per i quali oggi varrebbe la nuova norma per la quale il vincolo quinquennale è ridotto a tre anni. Il Governo, pertanto, è contrario alla approvazione dello emendamento in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Rizzo, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 17.000 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota dei maggiori introiti derivanti dall'applicazione della legge 4 novembre 1981, n. 626.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1982

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri della Comunità europea » (*Approvato dal Senato*) (1839):

Presenti	26
Votanti	24
Astenuti	2
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bottari, Cantelmi, Carpino, Carta, Casini, Dell'Andro, Felisetti, Fontana, Fracchia, Garavaglia, Gitti, Granati Caruso, Mannuzzu, Martorelli, Mora, Onorato, Raffaelli Mario, Ricci, Rizzo, Robaldo, Russo Raffaele, Sabbatini, Salvato, Violante.

Si sono astenuti:

Boato e De Cataldo.

Disegno di legge: « Aumento del ruolo organico dei segretari giudiziari (qualifica funzionale 6^a) » (*Approvato dal Senato*) (3041):

Presenti	26
Votanti	24
Astenuti	2
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

La proposta di legge n. 2406 risulta pertanto assorbita.

Hanno preso parte alla votazione:

Bottari, Cantelmi, Carpino, Carta, Casini, Dell'Andro, Felisetti, Fontana, Fracchia, Garavaglia, Gitti, Granati Caruso, Mannuzzu, Martorelli, Mora, Onorato, Raffaelli Mario, Ricci, Rizzo, Robaldo, Russo Raffaele, Sabbatini, Salvato, Violante.

Si sono astenuti:

Boato e De Cataldo.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO